



ISTITUTO COMPRENSIVO " M. PRATESI "

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA

Viale MARCONI, 4 - 58037 SANTA FIORA (GR)

0564-977065 - C.F. 80004220531 – Cod. Meccanografico GRIC822006

www.icsantafiora.edu.it gric822006@istruzione.it gric822006@pec.istruzione.it

Santa Fiora, 10/12/2021

Ai Personale Docente

Ai Personale ATA

Ai Genitori degli alunni

Oggetto: INFORMATIVA - Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggestioni operativi – Nota Miur 1889 del 07/12/2021

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola. Suggestioni operativi sono stati forniti con la Nota richiamata in oggetto, della quale si riportano i punti salienti.

L'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con l'inserimento dell'art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l'**obbligo vaccinale** per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Dal prossimo **15 dicembre 2021**, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di **certificazione verde "rafforzata"** (vaccinazione e/o guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, **dal prossimo 15 dicembre la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa** di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. **L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.**

Pare dunque possa ritenersi **escluso dall'obbligo vaccinale** introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Il tenore letterale della norma non pare consentire l'estensione dell'obbligo al **personale non scolastico** che presta la propria attività lavorativa a scuola, ad esempio personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica, o a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc., per cui nei confronti di detto personale continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia.



ISTITUTO COMPRENSIVO " M. PRATESI"

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA

Viale MARCONI, 4 - 58037 SANTA FIORA (GR)

0564-977065 - C.F. 80004220531 – Cod. Meccanografico GRIC822006

www.icsantafiora.edu.it gric822006@istruzione.it gric822006@pec.istruzione.it

Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, **la vaccinazione può essere omessa o differita** "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2".

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, **a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione** anti SARS-CoV-2 o, parimenti, **non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:**

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In via transitoria, nel suddetto **lasso temporale di cinque giorni**, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza del termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la **richiesta di vaccinazione**, il **dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente** (non potranno pertanto essere accettate autocertificazioni), e comunque **non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

Nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. **All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione** dal diritto di



ISTITUTO COMPRENSIVO " M. PRATESI "

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA

Viale MARCONI, 4 - 58037 SANTA FIORA (GR)
0564-977065 - C.F. 80004220531 – Cod. Meccanografico GRIC822006

www.icsantafiora.edu.it gric822006@istruzione.it gric822006@pec.istruzione.it

svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

L'utilizzo di **mezzi di trasporto** pubblico o privato di linea è consentito in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass "rafforzato" (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età.

Non è invece soggetto all'obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l'utilizzo di **trasporto scolastico** dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).

Per lo svolgimento delle **attività teatrali in ambito didattico** per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche. Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Rosa Conti

Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.vo n.39/1993



ISTITUTO COMPrensIVO " M. PRATESI"

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA

Viale MARCONI, 4 - 58037 SANTA FIORA (GR)

0564-977065 - C.F. 80004220531 – Cod. Meccanografico GRIC822006

www.icsantafiora.edu.it gric822006@istruzione.it gric822006@pec.istruzione.it